



COMUNE DI NUORO

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI NUORO

ART. 1

ISTITUZIONE

1. E' istituita l'Avvocatura del Comune di Nuoro quale "Servizio Autonomo Affari Legali" funzionalmente afferente alla Segreteria Generale.
2. Il Servizio Autonomo Affari Legali è costituito da avvocati iscritti per conto dell'Ente nell'elenco speciale dell'Albo degli avvocati patrocinanti per le pubbliche amministrazioni, l'Avvocatura, e da personale amministrativo di supporto.

ART. 2

COMPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA

1. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura, quale servizio in posizione di staff al Sindaco, è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici.
2. Gli avvocati del Comune sono dipendenti dell'ente inquadrati nella qualifica dirigenziale ovvero inquadrati nella categoria D (funzionario avvocato o istruttore direttivo avvocato) secondo il sistema di classificazione del personale –iscritti per l'Ente nell'elenco speciale di cui all'art. 23 della legge 247/2012: essi sono incardinati nell'avvocatura comunale e sono incaricati in forma esclusiva delle funzioni relative alla trattazione degli affari legali del comune.
3. Gli avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica nei confronti del direttore generale, dell'avvocato coordinatore o dei dirigenti dei diversi servizi dell'ente, e rispondono del loro operato unicamente al Sindaco.
4. I legali dell'Avvocatura Comunale esercitano la propria funzione di attività di difesa nante le giurisdizioni per le quali sono abilitati, nonché quella consultiva, in piena libertà ed autonomia.
5. Agli avvocati dirigenti sono attribuiti, in quanto compatibili, poteri, funzioni e responsabilità spettanti ai dirigenti dell'ente, secondo la normativa e i regolamenti vigenti.
6. Le mansioni svolte dai dirigenti Avvocati non sono assoggettate a vincoli d'orario. La presenza degli stessi in servizio dovrà essere comunque attestata mediante i sistemi automatici delle presenze, compatibilmente con la partecipazione alle udienze giudiziarie ed alle altre attività istituzionali. Ai funzionari avvocati ed agli istruttori direttivi avvocati, tenuti al rispetto delle prestazioni orarie del personale non dirigente, è garantita la flessibilità d'orario necessaria allo svolgimento delle loro mansioni.

ART. 3
FUNZIONI

1. Spetta all'Avvocatura lo svolgimento dell'attività giudiziale per l'Ente che consiste nella rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'Amministrazione sia nelle cause attive che passive.
2. Esclusivamente su richiesta degli organi od uffici burocratici apicali dell'Ente, quali il Segretario Generale e i Dirigenti, ovvero su richiesta del Sindaco o della Giunta Comunale, l'Avvocatura:
 - predisporre transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione relativamente ai giudizi instaurati prima della istituzione dell'Avvocatura;
 - esprime parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi per i quali sia stata incaricata del patrocinio;
 - rilascia pareri pro veritate su questioni o vertenze di particolare rilevanza per l'Ente e/o particolare complessità per la normativa applicabile e/o per i contrapposti orientamenti giurisprudenziali. La richiesta di parere pro veritate, se proveniente da organi od uffici burocratici apicali dell'Ente, deve essere accompagnata da apposita relazione di approfondimento e studio nella quale sono dettagliatamente spiegati i presupposti di fatto e di diritto e le criticità relative alla vertenza per la quale si richiede il parere. Il parere pro veritate è reso in tempi compatibili con le scadenze processuali in essere.
3. In considerazione della particolare complessità delle funzioni svolte, nonché della necessità di espletare il patrocinio per l'Ente anche in fori differenti da quello di Nuoro, agli avvocati del servizio Avvocatura è garantita ampia flessibilità nell'organizzazione dell'orario giornaliero e settimanale di lavoro, fermo restando il rispetto delle disposizioni di contrattazione locale e nazionale relative al monte orario di lavoro complessivo posto a carico di ciascun dipendente pubblico della medesima qualifica.

ART. 4
DIRIGENTE AVVOCATO CON FUNZIONI DI COORDINATORE

1. La direzione dell'Avvocatura e il coordinamento degli avvocati sono conferiti al Dirigente Avvocato del Servizio Autonomo Affari Legali solo nel caso in cui tale incarico dirigenziale sia conferito dal Sindaco dell'Ente.
2. In tal caso il Dirigente Avvocato è posto nella posizione di primus inter pares rispetto agli altri colleghi avvocati assegnati al Servizio.
3. Il Dirigente Avvocato in funzione di coordinatore:
 - a) stabilisce, in accordo con gli altri avvocati, la distribuzione delle pratiche contenziose e consultive, tenendo conto del carico di lavoro e della gravosità della vertenza assegnata nonché di quelle assegnate in precedenza, con l'obiettivo di garantire un'equa ripartizione di pratiche di particolare rilievo ed importanza per l'ente e della specializzazione di ciascun avvocato;
 - b) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
 - c) provvede alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Servizio e all'esercizio delle funzioni assegnate all'organo dirigenziale dall'ordinamento degli Enti Locali compatibilmente con il rispetto della Legge Forense. In tale veste il Dirigente Avvocato dovrà, tra le altre, svolgere le funzioni relative all'espletamento dei procedimenti disciplinari, rivestire il ruolo di datore di lavoro per gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, autorizzare gli avvocati assegnati al Servizio allo svolgimento di incarichi esterni.

ART. 5

AVVOCATO CON FUNZIONI DI COORDINATORE

1. Qualora al servizio Autonomo Affari Legali non sia assegnato un Dirigente Avvocato cui il Sindaco abbia affidato l'incarico dirigenziale per la direzione del servizio, il Segretario Generale potrà individuare un coordinatore tra gli avvocati assegnati al servizio.
2. L'incarico di coordinamento è assegnato con criterio di rotazione tenendo conto della disponibilità manifestata dagli Avvocati e con durata di anni due.
3. Il coordinatore del Servizio Autonomo Affari Legali è posto nella posizione di primus inter pares rispetto ai colleghi avvocati.
4. L'avvocato coordinatore:
 - a) stabilisce, in accordo con gli altri avvocati, la distribuzione delle pratiche contenziose e consultive, tenendo conto del carico di lavoro e della gravosità della vertenza assegnata nonché di quelle assegnate in precedenza, con l'obiettivo di garantire un'equa ripartizione di pratiche di particolare rilievo ed importanza per l'ente e della specializzazione di ciascun avvocato;
 - b) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
 - c) se delegato dal Segretario Generale, può compiere gli atti di spesa strettamente necessari per il funzionamento dell'Avvocatura quali: acquisto di cancelleria, di materiali di consumo, di marche da bollo e per contributo unificato, per le spese correlate alla gestione del contenzioso, per acquisto di testi, abbonamenti a riviste, periodici e simili.
5. Nel caso in cui al Servizio Autonomo Affari Legali non sia preposto un Dirigente Avvocato con incarico dirigenziale e non sia individuato alcun coordinatore tra gli avvocati assegnati al servizio, gli avvocati dell'Avvocatura posti in posizione di assoluta parità svolgeranno le funzioni di cui alle lettere a) e b) in modo collegiale nella forma tipica di uno studio legale associato, svolgendo a tal fine riunioni periodiche per il coordinamento dell'attività e l'assegnazione delle pratiche.
6. Nel caso di cui al precedente comma 5, le funzioni di cui alla lettera c) sono svolte dal Segretario Generale dell'Ente che adotta tutti gli atti amministrativi relativi all'Avvocatura assegnate all'organo dirigenziale per disposizioni normative.
7. In ogni caso, qualora l'incarico di coordinamento sia assegnato ad un funzionario coordinatore o tale incarico non sia assegnato, il Segretario Generale comunque svolge le funzioni relative all'espletamento dei procedimenti disciplinari, riveste il ruolo di datore di lavoro per gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, rilascia agli avvocati che lo richiedano le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi esterni.

ART. 6

RAPPORTI CON I SETTORI DELL'ENTE

1. I singoli Settori sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti ed in particolare per lo svolgimento dell'attività giudiziale.
2. In difetto, l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Dirigente del Settore.
3. I Settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.
4. Nel caso in cui sia necessaria la nomina di un consulente tecnico di parte, il Dirigente del Settore interessato provvederà a segnalare la figura professionale esistente nell'organico dell'Ente; qualora sia attestata la mancanza di idonea professionalità interna, si procederà all'affidamento di incarico esterno.

ART. 7

INCARICHI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO

1. L'Avvocatura Civica, anche su richiesta del Dirigente del settore cui afferisce la lite in atto o potenziale, può proporre di associare mediante mandato congiunto con la stessa Avvocatura, oppure di affidare, in via esclusiva, il mandato ad litem, ad uno o più legali esterni.
2. Si può procedere all'affidamento di incarico a legali esterni solo nel caso di:
 - assenza in capo ai legali della Avvocatura della abilitazione richiesta per i patrocinii nelle magistrature superiori;
 - controversie ritenute dalla stessa Avvocatura di particolare complessità o richiedenti particolare specializzazione;
 - su richiesta dei legali della Avvocatura per il caso di straordinario carico di lavoro.
3. I legali esterni devono essere specialisti e/o docenti universitari in materie nel cui ambito afferisce il contenzioso per il quale sono incaricati.
4. Su richiesta dell'Avvocatura, nei casi sopra indicati, il Segretario Generale procede all'affidamento dell'incarico al professionista esterno.

ART. 8

ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

1. In base alla normativa vigente ed in applicazione della disciplina sul segreto professionale, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

ART. 9

ASSEGNAZIONE CARICO DI LAVORO E CORRESPONSIONE COMPENSI PROFESSIONALI

1. Tutte le pratiche in carico all'Avvocatura, siano esse di tipo giudiziario o stragiudiziale sono assegnate agli avvocati con criterio casuale avuto riguardo esclusivamente alla specializzazione posseduta da ciascun avvocato e al carico di lavoro gravante sull'assegnatario.
2. Agli avvocati della Avvocatura sono attribuiti i compensi professionali dovuti per l'esercizio della loro attività professionale in caso di sentenze, o altri provvedimenti giudiziari, favorevoli all'Ente, anche non definitivi, nelle quali vi sia stata la liquidazione delle spese di giudizio a carico della controparte soccombente e purché l'Ente le abbia recuperate.
3. I compensi professionali sono attribuiti agli avvocati anche nel caso di transazioni/mediazioni stragiudiziali da essi curate nelle quali si preveda la corresponsione a carico della controparte di spese legali in favore della Avvocatura.
4. I compensi professionali corrisposti nell'anno a ciascun avvocato non possono superare il trattamento economico complessivo ad esso spettante per il medesimo anno.
5. Salvo l'applicazione di eventuali decurtazioni di cui ai commi successivi, i compensi professionali sono ripartiti in parti uguali tra tutti gli avvocati incardinati presso l'Avvocatura al momento della liquidazione e proporzionalmente ai mesi di incardinamento decorrenti dalla data di avvio delle pratiche giudiziarie o extragiudiziarie che hanno dato origine al compenso.
6. Ai compensi professionali spettanti a ciascun avvocato potranno essere applicate delle decurtazioni gradate dal 10% fino al massimo al 75% del compenso spettante nell'anno, nel caso si verificchino:

- una o più violazioni dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze, preclusioni che abbiano comportato effetti economicamente pregiudizievoli per l’Ente;
 - una o più violazioni del rispetto dei termini relativi allo svolgimento dell’attività di udienza che abbiano carattere non dilazionabile ed abbiano comportato effetti economicamente pregiudizievoli per l’Ente;
 - una o più violazioni dei termini posti dall’organo politico richiedente per il rilascio dei pareri pro veritate di cui al precedente articolo 3, quando tali pareri abbiano carattere non dilazionabile in ragione degli effetti economicamente pregiudizievoli che ne siano derivati per l’Ente.
7. La decurtazione è operata dal Dirigente coordinatore, ovvero se non presente, dal Segretario Generale, in sede di liquidazione dei compensi, previa formale contestazione e contraddittorio, tenendo in considerazione:
- il carico individuale di lavoro attribuito nell’anno di riferimento all’avvocato cui la decurtazione si intende applicare, con riguardo in particolare al numero e qualità degli affari dallo stesso trattati;
 - le conseguenze economicamente negative derivate per l’Ente dalle violazioni poste in essere.
8. In casi di particolare gravità debitamente motivati e previa formale contestazione e contraddittorio, l’avvocato potrà essere totalmente escluso dal riparto dei compensi professionali.

ART. 10

INCOMPATIBILITÀ

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali, si applicano agli avvocati, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.